



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 45 Del 15.03.2016	OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote Tasi per il triennio 2016-2017-2018.
--	---

L'anno duemilasedici, questo giorno quindici del mese di marzo alle ore 19,00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi – Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

(Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II DIP.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 15/03/2016	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II DIP	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 15/03/2016	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- Dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI e TA.SI.);
- lo stesso D. Lgs. 147/13 art. comma 639 e ss. impone ai comuni - a seconda delle tipologie di immobili oggetto del tributo- una serie di vincoli relativi all'aliquota TASI massima, ferma restando la possibilità di suo azzeramento;
- in base all'art. 1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- con regolamento CC n. 24 del 07/08/2014 e ss.mm.ii., è stata dettata la disciplina comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.);

Premesso inoltre che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:
 - a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
 - c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);
- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

In linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio è opportuno approvare le tariffe IUC-TASI riferite all'intero periodo (triennio) oggetto del bilancio di previsione;

Ritenuto alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, di riconfermare le aliquote TASI 2015, tenuto conto dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/13- così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11;

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per la TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;

Rilevato che in base al regolamento comunale per la componente IUC-TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per il triennio 2016/2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	2016	2017	2018
Servizio di viabilità e circolazione stradale	36.234,22	33.014,34	30.784,11
Servizio di pubblica illuminazione	180.751,99	125.605,64	94.407,44
Servizi per la tutela ambientale (al netto del contributo del costo di costruzione)	45.801,51	74.754,10	74.704,69
Sicurezza (polizia municipale) al netto dei proventi codice della strada	212.141,55	210.141,55	210.141,55

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per il triennio 2016-2017-2018 assicura una percentuale di copertura, così determinata:

	2016	2017	2018
Gettito complessivo stimato TASI (A)	43.279,00	43.279,00	43.279,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	474.929,27	443.515,63	410.037,79
Differenza (B-A)	431.650,27	400.236,63	366.758,79
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	9,11%	9,76%	10,55%

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. (ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27,

comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- visto il D.M Interno del 28/10/2015, che ha differito i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti Locali al 31/03/2016;

- visto il D.M. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Preso atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. DI APPROVARE per il triennio 2016/2018, ai sensi di legge, le seguenti aliquote della I.U.C.- TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:

a)

Anno	2016	2017	2018
Aliquota	2,3 per mille	2,3 per mille	2,3 per mille

relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b)

Anno	2016	2017	2018
Aliquota	1 per mille	1 per mille	1 per mille

relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c)

Anno	2016	2017	2018
Aliquota	1 per mille	1 per mille	1 per mille

relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);

1) Di DARE ATTO che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 9,11% per il 2016, all' 9,76% per il 2017 e al 10,55% per il 2018;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 06 APR 2016



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Comunale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomaseklo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va